

Tribunale di Udine, II Sez., Dec. 3 giugno 2019. Presidente Relatore: MASSARELLI.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI UDINE**

DECRETO

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli,
nel procedimento n. r.g. 1337/2019, introdotto da:
C.P./U. - REGISTRO DELLE IMPRESE (C.F. ██████████)

-ricorrente-

Il Giudice


letta la segnalazione fatta dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

sentite le parti;

respinta la richiesta di chiamata in causa di terzo, formulata dalla difesa della società, del tutto impraticabile in un procedimento come quello delincato dall'art. 2191 c.c. in cui si deve solamente accertare la conformità a legge di una determinata iscrizione, senza poter conoscere di domande di merito fra privati;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- rilevato che in data 2.4.2019 è stato iscritto, ai sensi dell'art. 20, comma 7 bis, D.L. n. 91 del 2014 (conv. in L. n. 116 del 2014), l'atto di modifica del contratto sociale della (...), stipulato per scrittura privata autenticata il 29.3.2019 dal notaio s. D., n. ████████ rep.;

- 
- rilevato che, fra le varie disposizioni previste nella modifica, spicca il disposto mutamento della ragione sociale, da ■■■■ a ■■■■
 - che tale previsione contrattuale viola quanto stabilito dall'art. 2292 c.c., secondo cui la ragione sociale di una collettiva è costituita dal nome di uno o più soci, in evidente connessione con l'art. 6, secondo comma, c.c., per cui il nome di una persona è formato da prenome e cognome;
 - che, confermando quanto stabilito da tempo in sede locale e da altri uffici (Trib. VI 6.10.1984; Trib. AL 4.6.2001), la disposizione va intesa nel senso che la ragione sociale deve comprendere il prenome del socio indicato per esteso, e non solamente con una sua abbreviazione;
 - che ciò va fatto a garanzia del diritto dei terzi di comprendere immediatamente le generalità complete di almeno uno dei soci della compagine con cui viene a contatto:
 - che nella fattispecie ciò è ancora più evidente in quanto vi sono più soci il cui prenome inizia con la lettera L. ((...); (...)), e la natura del rispettivo ruolo (socio d'opera o amministratore) non rileva secondo l'art. 2292 c.c.;
 - rilevato pertanto che l'iscrizione è avvenuta in difetto delle condizioni di legge;

P.Q.M.

ordina la cancellazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese avvenuta il 2.4.2019 (codice pratica ■■■■, nella parte (MOD. S2 RIQ. 01) che ha riguardato la modifica del contratto sociale della ■■■■, in punto "ragione sociale", ed in particolare l'indicazione del prenome di uno dei soci in forma abbreviata anziché per esteso.

Si comunichi alla ■■■■ a cura della cancelleria, e si trasmetta al Registro delle Imprese solo dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, entro due giorni da tale data.

Così deciso in Udine, il 22 maggio 2019.